

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il disegno attuale del permesso di soggiorno trae origine da un’azione comune del Consiglio (97/11/GAI) adottata nel 1997. Già nel 2009 gli Stati membri hanno ritenuto che forme sempre più sofisticate di contraffazione imponessero di elaborare un nuovo disegno del permesso di soggiorno e hanno deciso di introdurre elementi di sicurezza più moderni, per migliorare le caratteristiche di sicurezza dei permessi di soggiorno.

Il regolamento (CE) n. 1030/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 380/2008, istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. In seguito all’introduzione di elementi biometrici (immagine del volto e impronte digitali), il formato autoadesivo del permesso di soggiorno è stato abbandonato e a partire dal 20 maggio 2011 sono consentite soltanto le carte. Nel corso della negoziazione della modifica del 2008 del regolamento, che ha inserito nel permesso di soggiorno identificatori biometrici per mezzo di un microprocessore senza contatto, alcuni Stati membri hanno manifestato il desiderio di includere un microprocessore a contatto facoltativo da utilizzare a livello nazionale nei servizi dell’amministrazione in linea (e-government). Questa richiesta è stata accolta, così come l’uso facoltativo di elementi di sicurezza (nazionali) complementari.

Questa carta di permesso di soggiorno viene utilizzata anche per i lasciapassare per traffico frontaliero e i permessi specifici rilasciati ai sensi della legislazione europea sulla migrazione legale[[1]](#footnote-1).

Compromesso tra uniformità ed elementi di sicurezza nazionali

La Commissione è a favore di un modello uniforme di permesso di soggiorno, come nel caso del visto adesivo. Tutti gli Stati membri avrebbero così una carta dello stesso modello e disegno e con gli stessi elementi di sicurezza. Tuttavia, tenuto conto dei progressi tecnici compiuti in alcuni Stati membri nel settore dell’e-government, si è ritenuto opportuno accettare l’aggiunta di un microprocessore a contatto per l’e-government per quegli Stati membri che desideravano dare ai cittadini dei paesi terzi gli stessi vantaggi riconosciuti ai propri cittadini, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe determinato una certa “disomogeneità” del modello.

In tale contesto, all’allegato I, punto 2, lettera h), del regolamento era stata aggiunta la frase seguente:

*“Gli Stati membri possono aggiungere anche elementi di sicurezza nazionali complementari a condizione che questi ultimi siano inclusi nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento e che siano conformi all’aspetto armonizzato del modello in appresso e non sia ridotta l’efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.”*

Tale elenco, successivamente istituito con decisione della Commissione C (2009) 3770 del 20 maggio 2009, riportava gli elementi di sicurezza complementari cui gli Stati membri potevano far ricorso qualora lo desiderassero.

La scelta e l’applicazione di elementi di sicurezza complementari facoltativi e il margine d’interpretazione delle prescrizioni tecniche, che a seguito dei progressi tecnici non sono più sufficientemente specifiche, hanno fatto sì che la qualità e l’aspetto dei permessi di soggiorno variassero notevolmente tra gli Stati membri.

L’elaborazione di un nuovo disegno e di nuovi elementi di sicurezza è iniziata nel 2010, quando è stato creato a tal fine un sottogruppo del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 (di seguito “il comitato dell’articolo 6”).

Dal punto di vista della Commissione, questo “nuovo inizio” è stato anche l’occasione per esaminare la possibilità di introdurre un modello uniforme e armonizzato nonché di assicurare che tutti i permessi di soggiorno offrano lo stesso grado di sicurezza al livello più elevato possibile. In tal modo sarebbe più facile per le guardie di frontiera e gli altri funzionari riconoscere a prima vista i permessi di soggiorno.

Tuttavia, come spiegato al punto 3, durante le consultazioni con le parti interessate è emerso che un’impostazione completamente armonizzata comporterebbe costi molto elevati per alcuni Stati membri. È stato così raggiunto il compromesso di tenere un elenco degli elementi di sicurezza complementari all’avanguardia che, volendo, possono essere aggiunti al modello uniforme comune.

Questo approccio è stato motivato principalmente dal fatto che le prescrizioni tecniche adottate nel 2009 impongono che la carta sia di plastica (come le carte di credito) ma non precisano quale tipo di plastica debba essere utilizzata. Sul mercato sono disponibili diversi tipi di plastica, il più idoneo dei quali è il policarbonato. Attualmente, tutte le carte hanno una struttura composta di vari strati di materiali plastici diversi, anche se la maggior parte utilizza il policarbonato. Anche le tecnologie disponibili in ciascuno Stato membro per la produzione delle materie plastiche specifiche sono diverse. L’esistenza di tutta una serie di procedimenti tecnici di fabbricazione delle carte implica che non tutti gli elementi di sicurezza possono trovare spazio. Poiché il nuovo permesso di soggiorno dovrebbe essere neutro sotto il profilo dei costi, non era ulteriormente praticabile la strada della piena armonizzazione.

Gli Stati membri che intendono mantenere gli elementi di sicurezza facoltativi si sono dichiarati pronti a limitarli al minimo e a specificare nelle prescrizioni tecniche le tecnologie che verranno utilizzate, l’ubicazione e le dimensioni. Le prescrizioni tecniche saranno stabilite in una futura decisione di esecuzione della Commissione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il paragrafo 2, lettera a), avente per oggetto le “condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata (...)” (ex articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea).

Perché non si propone una rifusione?

In linea di principio, una terza modifica sostanziale dovrebbe far scattare una rifusione.

Tuttavia, in questo caso ci sono elementi che giustificano lo scostamento da tale regola. Le principali modifiche figureranno nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le prescrizioni tecniche segrete per la produzione del nuovo permesso di soggiorno. L’articolato della presente proposta di regolamento non contiene modifiche sostanziali, in quanto viene sostituito solo l’allegato per presentare il nuovo disegno. È necessario un rapido intervento legislativo, dato che i truffatori sono in vantaggio e occorre rendere il permesso di soggiorno più resistente alle frodi. Inoltre, a differenza di altri regolamenti nel settore dei visti come il codice dei visti, il presente regolamento riveste un interesse limitato per il pubblico.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare misure riguardanti le “norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata (...)”.

L’attuale proposta rientra nei limiti stabiliti da tali disposizioni del trattato e non modifica il campo di applicazione della legislazione dell’UE.

L’obiettivo della presente proposta è quello di rendere sicuro e migliorare il modello uniforme per i permessi di soggiorno alla luce delle evoluzioni delle pratiche fraudolente. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono da soli, perché il modello deve essere uniforme e solo l’Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente.

• Proporzionalità

L’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea stabilisce che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo e di essere attuata il più efficacemente possibile.

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno è stato stabilito da un regolamento per garantirne l’applicazione identica in tutti gli Stati membri. La presente proposta modifica tale regolamento e deve pertanto assumere la forma di un regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l’iniziativa si limita a migliorare il regolamento vigente e si prefigge l’obiettivo politico di combattere la migrazione irregolare rendendo i documenti più difficili da contraffare o falsificare. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

3. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

• Consultazioni delle parti interessate e ricorso al parere di esperti

Il sottogruppo del comitato dell’articolo 6 ha elaborato un documento sui requisiti che definiva tutti gli auspicati miglioramenti che potevano essere inseriti nel nuovo modello. Gli Stati membri hanno convenuto di mettersi in contatto con i propri fornitori e di presentare proposte. Hanno quindi scelto il disegno e gli elementi di sicurezza comuni preferiti, destinati a essere inseriti nel nuovo permesso di soggiorno. Uno dei requisiti consisteva nella neutralità del nuovo modello dal punto di vista dei costi.

Nel corso delle discussioni è emerso chiaramente che gli Stati membri non erano a favore di un documento completamente armonizzato. Essi hanno insistito sulla tenuta di un elenco di elementi di sicurezza complementari “aggiornati” da poter aggiungere, volendo, al modello “uniforme” comune. A causa dei diversi regimi di produzione esistenti, gli Stati membri non volevano cambiare i propri sistemi, ma hanno preferito continuare con una carta comune “uniforme” dotata di un maggiore livello di sicurezza e un elenco aggiornato di elementi di sicurezza (nazionali) facoltativi. L’“uniformità” è consistita soltanto in un disegno uniforme e in alcuni elementi di sicurezza standard, cui poter aggiungere elementi di sicurezza nazionali facoltativi.

Le implicazioni economiche per alcuni Stati membri hanno fatto sì che si trovasse una soluzione di compromesso, prevedendo la possibilità di mantenere elementi di sicurezza complementari facoltativi ma riducendone l’elenco al minimo, in funzione dell’incidenza degli elementi di sicurezza sull’aspetto uniforme, soprattutto sul davanti. Inoltre, verrebbero rese più stringenti le prescrizioni tecniche (materiali e tecnologie da utilizzare, ubicazione e dimensioni degli elementi, ecc.) in modo da non rendere più possibili interpretazioni divergenti. Ciò dovrebbe armonizzare l’aspetto della carta, il che è importante per l’uniformità e il riconoscimento da parte delle guardie di frontiera.

L’elenco completo degli elementi di sicurezza facoltativi verrà stabilito nell’allegato contenente le prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 7 del presente regolamento. La figura riportata nell’allegato del presente regolamento può quindi variare leggermente per quanto riguarda il retro del permesso di soggiorno, in funzione degli elementi facoltativi utilizzati dai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di modifica non incide sul bilancio dell’UE.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Disposizioni dettagliate

Il regolamento modificativo si fonda sull’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, che ha sostituito l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

1. Partecipazione della Danimarca

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’*acquis* di Schengen, la Danimarca deve, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, decidere entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

2. Partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda

A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, le disposizioni di detto protocollo si applicano anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V, del TFUE per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi. Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1030/2002, che la presente proposta intende modificare. Si applicano pertanto le disposizioni del protocollo n. 21. Ciò significa che il Regno Unito e l’Irlanda non devono partecipare all’adozione del regolamento proposto (in base all’articolo 1 del protocollo n. 21). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo n. 21, possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione della proposta, che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente misura.

Si applica inoltre l’articolo 4 del protocollo n. 21, che consente al Regno Unito e all’Irlanda di accettare la misura dopo la sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per tenere conto delle possibili scelte che faranno l’Irlanda e il Regno Unito durante i tre mesi successivi all’adozione della proposta, sono inseriti sei possibili testi di considerando tra parentesi quadre. Uno o due di questi saranno scelti come appropriati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base delle scelte effettuate dal Regno Unito e dall’Irlanda nei tre mesi successivi all’adozione della proposta.

3. Sviluppo dell’*acquis* di Schengen in direzione di accordi di associazione

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 fa parte dell’*acquis* di Schengen applicabile alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein sulla base dei rispettivi accordi di associazione. Le modifiche proposte dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali paesi associati.

4. Articolato

Articolo 1

La disposizione prevede che l’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 sia sostituito dal nuovo allegato, contenente l’immagine e la descrizione generale del nuovo permesso di soggiorno.

Articolo 2

Per consentire di esaurire le scorte esistenti, è previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno.

Articolo 3

L’articolo contiene in primo luogo la consueta disposizione relativa all’entrata in vigore del regolamento.

Prevede in secondo luogo che gli Stati membri introducano il nuovo permesso di soggiorno nove mesi dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di esecuzione sulle prescrizioni tecniche complementari.

2016/0198 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

(2) L’attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che nella sua presentazione grafica attuale è in circolazione dal 1997, dev’essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.

(3) Occorre pertanto istituire un nuovo disegno comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere i permessi di soggiorno più sicuri e impedire le falsificazioni.

(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’*acquis* di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(5) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]

(6) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.]

(7) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(8) [A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

(9) [A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

(10) [A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (con lettera del...) l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.]

(11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’*acquis* di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen[[2]](#footnote-2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[[3]](#footnote-3).

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’*acquis* di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen[[4]](#footnote-4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[[5]](#footnote-5).

(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen[[6]](#footnote-6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[[7]](#footnote-7).

(15) Per consentire di esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno, occorre prevedere un periodo transitorio entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno.

(16) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1030/2002 come segue,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I permessi di soggiorno conformi alle prescrizioni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, applicabili fino alla data di cui all’articolo 3, secondo comma, possono essere usati per i permessi di soggiorno rilasciati fino a sei mesi dopo tale data.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Esso si applica dodici mesi dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1); direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12); direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44); direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12); direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15); direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17); direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1); direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375); direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [↑](#footnote-ref-3)
4. GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19). [↑](#footnote-ref-7)